



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)	U.O.D. / Staff
DG 07	00

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL **19/07/2023**

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Art. 24, comma 1 L.R. 26 e ss. mm. ii.. Approvazione Calendario Venatorio regionale per l'annata venatoria 2023/2024.

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Nicola	CAPUTO	
4)	”	Felice	CASUCCI	
5)	”	Ettore	CINQUE	
6)	”	Bruno	DISCEPOLO	
7)	”	Valeria	FASCIONE	
8)	”	Armida	FILIPPELLI	
9)	”	Lucia	FORTINI	
10)	”	Antonio	MARCHIELLO	
11)	”	Mario	MORCONE	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. la legge 11 febbraio 1992, n. 157, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", all'articolo 18, dispone, tra l'altro, in merito alle specie cacciabili ed all'arco temporale massimo per tale attività su ciascuna specie, nonché in merito alle competenze regionali per l'emanazione dei calendari venatori;
- b. l'articolo 24, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2012, n. 26, "Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania" - come modificata dalla legge regionale 6 settembre 2013, n. 12 e ss.mm.ii. - stabilisce che la Giunta regionale, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e il Comitato tecnico faunistico venatorio regionale (CTFVR), pubblici il calendario venatorio regionale ed il regolamento relativo all'intera annata venatoria, per i periodi e per le specie previste, con la indicazione del numero massimo dei capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia;
- c. l'articolo 36 della medesima legge regionale n. 26 del 2012 ha introdotto alcune innovazioni in merito alla gestione programmata della caccia, sia in riferimento alle modalità di iscrizione agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), sia nella gestione dell'esercizio della caccia all'avi-fauna migratoria in "mobilità" tra A.T.C.;
- d. l'articolo 7 della direttiva 2009/147/CE EEC (che ha sostituito la precedente direttiva 79/409/CEE) sulla conservazione degli uccelli selvatici, stabilisce che questi ultimi non possono essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
- e. l'articolo 42, della legge 4 giugno 2010, n. 96, "Legge comunitaria 2009", tra l'altro, ha apportato alcune importanti modifiche al richiamato articolo 18 della legge n. 157 del 1992, prevedendo, tra l'altro, più stringenti vincoli all'attività venatoria durante particolari fasi del ciclo delle specie aviarie (riproduzione, dipendenza dei giovani, migrazione prenuziale), nonché la possibilità di traslare il periodo di caccia ad alcune specie, fino a comprendere la prima decade di febbraio;
- f. il documento elaborato dal Comitato "ORNIS" recante "Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU", di seguito denominato "Key Concepts", ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato negli anni 2009, 2014 e 2021, rappresenta la pubblicazione di riferimento europeo in merito alle date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale;
- g. la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" a cura della Commissione europea (2008), fornisce indicazioni per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria;
- h. l'ISPRA ha elaborato il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157 del 1992, così come modificata dall'articolo 42 della legge n. 96 del 2010, di seguito denominato "Guida per la stesura dei calendari venatori", al fine di fornire alle regioni un documento di indirizzo per le attività di competenza;
- i. il Piano Faunistico Venatorio regionale per il periodo 2013-2023 è stato approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 787 del 21 dicembre 2012 e pubblicato sul BURC n. 42 del 1° agosto 2013;
- j. la Regione Campania ha rinnovato i Piani Faunistici Venatori di livello provinciale adottando i seguenti piani con determine degli uffici Regionali territorialmente competenti:
 - i. con il DRD n. 25 del 26.04.2022 la UOD Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali (500723) ha adottato il Piano Faunistico Venatorio Provinciale di Benevento per il periodo 2020-2025, il quale è stato approvato dalla Giunta Regionale della Campania nella seduta del 28.12.2022, con la deliberazione n. 739;
 - ii. con il DRD n. 1 del 12.01.2022 la UOD Zootecnia e Benessere Animale (500724) ha adottato il Piano Faunistico Venatorio Provinciale di Caserta per il periodo 2021-2026, il quale è stato approvato dalla Giunta Regionale della Campania nella seduta del 28.12.2022, con la deliberazione n. 740;
 - iii. con il DRD n. 185 del 23.12.2022 la UOD Agricoltura Urbana e Costiera (500725) ha adottato il Piano Faunistico Venatorio Provinciale di Napoli per il periodo 2019-2024, il quale è stato approvato dalla Giunta Regionale della Campania nella seduta del 10.05.2023, con la deliberazione n. 258;
 - iv. con il DRD n. 106 del 13.03.2023 la UOD Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazione nelle Aree Pianeggianti (500726) ha adottato il Piano Faunistico Venatorio Provinciale di Salerno per il periodo 2021-

2025, il quale è stato approvato dalla Giunta Regionale della Campania nella seduta del 10.05.2023, con la deliberazione n. 259;

- v. con il DRD n. 83 del 22.06.2023 la UOD Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa (500722) ha adottato il Piano Faunistico Venatorio Provinciale di Avellino per il periodo 2019-2024, il quale è in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale della Campania.
- vi. per tali pianificazioni si è valutato, con ragionevole certezza scientifica che questa non pregiudicherà l'integrità dei siti Natura 2000 interessati, avendo assolto la procedura VINCA come di seguito indicato:
- vii. con DRD n. 32 del 28.02.2022 lo Staff 50.17.92 Valutazione Ambientali della Direzione Generale Ciclo integrato delle acque, rifiuti, valutazione e autorizzazioni ambientali ha espresso parere favorevole di Valutazione Ambientale Strategica integrata con la Valutazione di Incidenza al Piano Faunistico Venatorio Provinciale di Benevento per il periodo 2020-2025;
- viii. con DRD n. 277 del 01.12.2021 lo Staff 50.17.92 Valutazione Ambientali della Direzione Generale Ciclo integrato delle acque, rifiuti, valutazione e autorizzazioni ambientali ha espresso parere favorevole di Valutazione Ambientale Strategica integrata con la Valutazione di Incidenza al Piano Faunistico Venatorio Provinciale di Caserta per il periodo 2021-2026;
- ix. con DRD n. 217 del 22/11/2022 lo Staff 50.17.92 Valutazione Ambientali della Direzione Generale Ciclo integrato delle acque, rifiuti, valutazione e autorizzazioni ambientali ha espresso parere favorevole di Valutazione Ambientale Strategica integrata con la Valutazione di Incidenza al Piano Faunistico Venatorio Provinciale di Napoli per il periodo 2019-2024;
- x. con DRD n. 46 del 20.02.2023 lo Staff 50.17.92 Valutazione Ambientali della Direzione Generale Ciclo integrato delle acque, rifiuti, valutazione e autorizzazioni ambientali ha espresso parere favorevole di Valutazione Ambientale Strategica integrata con la Valutazione di Incidenza al Piano Faunistico Venatorio Provinciale di Salerno per il periodo 2021-2025;
- xi. con DRD n. 114 del 12.06.2023 lo Staff 50.17.92 Valutazione Ambientali della Direzione Generale Ciclo integrato delle acque, rifiuti, valutazione e autorizzazioni ambientali ha espresso parere favorevole di Valutazione Ambientale Strategica integrata con la Valutazione di Incidenza al Piano Faunistico Venatorio Provinciale di Avellino per il periodo 2019-2024;

RILEVATO che

- a. ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge regionale n. 26 del 2012, come modificata dalla legge regionale n. 12 del 2013, è stato convocato il CTFVR per il 3 maggio 2023 per acquisirne il parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2023/2024, predisposto dalla Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali;
- b. la proposta di calendario è stata modificata, alla luce delle osservazioni trasmesse dal CTFVR, agli atti della Direzione generale ed è stata poi inviata all'ISPRA, con nota prot. n. 237479 del 8 maggio 2023, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, commi 2 e 4, della legge n. 157 del 1992;
- c. l'ISPRA ha rilasciato il proprio parere con nota prot. n. 35217 del 27 giugno 2023, fornendo le proprie considerazioni sulle proposte non ritenute condivisibili e sottolineando che sulle questioni non espressamente trattate si ritiene sostanzialmente condivisibile l'impostazione prospettata;
- d. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2013 è stato successivamente convocato, per acquisire le valutazioni sul suddetto parere di ISPRA, l'incontro con il CTFVR per il 3 luglio 2023, rinviato, su richiesta delle associazioni venatorie, al giorno 6 luglio 2023, le cui risultanze sono state trasfuse in un verbale agli atti della Direzione Generale competente per i consequenziali adempimenti;
- e. in tal quadro, i competenti uffici regionali, esaminate le osservazioni presentate dall'ISPRA e approfondito le relative problematiche, ed a valle del suddetto incontro con il CTFVR, hanno predisposto, all'esito del supplemento di istruttoria svolta, la proposta di calendario venatorio, motivando gli eventuali scostamenti dal parere ISPRA;

TENUTO CONTO che

- a. l'articolo 18, comma 2, della legge 157 del 1992 stabilisce la possibilità, per determinate specie, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, di autorizzare l'apertura anticipata della caccia al 1° settembre, subordinata al rispetto dell'arco temporale 1° settembre – 31 gennaio, previsto per le singole specie, e alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori;
- b. il medesimo articolo 18 prevede, inoltre, la possibilità per le regioni di posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini per alcune specie, tenendo conto del parere dell'ISPRA;
- c. nel documento "*Guida per la stesura dei calendari venatori*" citato in premessa, l'ISPRA evidenzia che i limiti temporali indicati nei "Key concepts" sono quelli massimi consentiti, lasciando impregiudicata la possibilità per le regioni di adottare calendari venatori con vincoli temporali più restrittivi, in funzione di proprie scelte determinate da vari fattori (tecnici, pratico-applicativi, culturali, ecc.);

- d. tali limiti temporali sono stati aggiornati con il documento di BirdLife International (2017) European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibilities e, successivamente, con il reporting sull'articolo 12 della direttiva 2009/147CE relativo alla verifica condotta con cadenza biennale sulle specie ornitiche europee European Environment Agency, 2020. State of nature in the EU. Results from reporting under the nature directives 2013-2018 e banche dati connesse (<https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/>);
- e. nel documento citato in premessa *“Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”*, di seguito per brevità denominato *“Guida alla disciplina della caccia”*:
- e.1 al paragrafo 2.6, tra l’altro, viene raccomandato di assicurare un regime di completa protezione in caso di scaglionamento delle date di apertura e di chiusura della caccia, che potrebbe generare rischi di confusione o di perturbazione;
- e.2 al paragrafo 2.7.2 è specificato: *“i dati relativi ai periodi di riproduzione e migrazione prenuziale nei KC sono presentati per periodi di 10 giorni o decenni. Il livello di precisione è quindi di 10 giorni. Una sovrapposizione di 10 giorni fra inizio e fine della stagione della caccia e fine della riproduzione o inizio della migrazione prenuziale è considerato potenziale o “teorico”, dal momento che è possibile che nel corso di questo periodo non ci sia alcuna sovrapposizione reale (la sovrapposizione potrebbe essere da 1 a 9 giorni al massimo). Quando i periodi di sovrapposizione sono superiori a una decade, questa incertezza scompare, e la sovrapposizione è considerata come “reale”;*
- e.3 al paragrafo 2.7.9 è specificato: *“tuttavia, nell’interpretazione dei dati ai fini della fissazione delle date di apertura e chiusura della caccia a norma dell’articolo 7, paragrafo 4 della direttiva, è ammesso un certo margine di flessibilità. Il documento relativo ai “concetti fondamentali” ha permesso di escludere i dati estremi, marginali o anomali nella determinazione del periodo prenuziale e migratorio di varie specie di uccelli cacciabili. Inoltre, è possibile escludere le sovrapposizioni relative ad un periodo di dieci giorni che, considerato il livello di precisione dei dati, possono essere considerate sovrapposizioni teoriche (cfr. paragrafo 2.7.2)”;*
- f. nella nota ISPRA n. 29844T-A del 13 settembre 2010, ad oggetto *“Interpretazione del documento Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”*, tra l’altro, è stabilito che:
- f.1 il documento *“Guida per la stesura dei calendari venatori”* elaborato dall’ISPRA, tiene conto di quanto riportato negli elaborati *“Key concepts”* e *“Guida alla disciplina della caccia”* con particolare riferimento ai rischi di confusione e di disturbo;
- f.2 *“rientra nelle facoltà delle Regioni l’eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento “Key concepts”, possibilità questa prevista anche dalla “Guida alla disciplina della caccia”;*

PRESO ATTO che i competenti uffici regionali hanno svolto le istruttorie di competenza in merito al richiamato parere di ISPRA del 27 giugno 2023, come segue, tenendo conto che, come per altro sottolineato in più occasioni in giurisprudenza, l’Amministrazione regionale può disattendere il parere dell’ISPRA, fornendo, tuttavia, evidenza delle ragioni che motivano tale discostamento:

- a. la proposta conclusiva di calendario venatorio regionale recepisce le osservazioni del parere di ISPRA, salvo che per i seguenti profili, in relazione ai quali si sintetizzano le principali e specifiche ragioni che motivano, anche singolarmente considerate, lo scostamento dal parere ISPRA, per altro in molti casi solo parziale;
- b. in merito allo svolgimento dell’attività venatoria nel mese di settembre l’ISPRA commenta tale scelta, come *“criticabile”*, non altro che per un *“disturbo generalizzato... imputabile alla caccia in forma vagante”;*
- c. tale affermazione, peraltro, neanche meglio specificato da ISPRA, appare elemento poco strutturato e fondato di analisi, per far sì che la Regione Campania, determini un divieto per circa due decenni all’attività venatoria, in un arco temporale di prelievo legittimo, così per come definito e ampiamente approvato sia dalla legge 157/92, che dalla *“Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”* trasmesso alle Amministrazioni Regionali proprio dalla stessa ISPRA con nota prot. n. 25495 del 28/7/2010;
- d. nel caso delle cacce settembrine, a far data dalla terza domenica di settembre, il comma 1 bis dell’articolo 18 della L. n. 157/92 che dispone: *“L’esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli”*, al cui rispetto peraltro ci richiama anche l’ISPRA, nel novellato parere, è, stante le attuali conoscenze dettate dal documento *“Hunttable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts*

(versione 2021)"- (NDT documento questo di riferimento di ISPRA ampiamente citato in parere), pienamente rispettato;

- e. in merito alla scelta di effettuare delle giornate in settembre, ma antecedenti alla terza domenica di settembre, nei giorni di 3-9-10 di prelievo venatorio condizionato solo per **ghiandaia, merlo** e nei giorni 3 e 10 **per la tortora** nella sola forma di caccia da appostamento e con riduzione dei capi per carniere e attuazione per la Tortora del Piano di azione nazionale, con contingente massimo prelevabile determinato dall'obbligo di iscriversi al monitoraggio del prelievo digitale, si fa presente quanto segue:
 - i. nel merito la Regione Campania ha rinnovato i Piani Faunistici Venatori di livello provinciale con determinate degli uffici Regionali territorialmente competenti, come riportati in premessa;
 - ii. la Regione, inoltre, ha avviato la procedura di rinnovo del Piano Faunistico Venatorio Regionale, il cui schema è oggetto di concertazione con gli stakeholder di settore.
Nel merito è importante ricordare, che l'adozione di uno strumento di pianificazione, anche se atto parziale di pianificazione, fino alla sua definitiva approvazione, determina come è noto che scattino le misure di salvaguardia di cui all'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, in forza delle quali le norme attuate sono quelle tra i due strumenti pianificatori di maggiore restrizione, pertanto le norme di gestione e pianificazione faunistica ad oggi vigenti in Campania, con l'attuazione del principio di salvaguardia, sono certamente, le più "cautelative" per la fauna selvatica;
 - iii. iii. verificate come le norme vigenti, anche se rinnovate e valutate in procedura VINCA, siano in procinto di essere approvate e che vengano allora le norme di salvaguardia, tenuto conto delle riflessioni poste da ISPRA, in generale per la caccia in settembre ed in particolare per la parte del mese antecedente la terza domenica, si ritiene, accogliendo il suggerimento dell'Istituto, di ridurre le giornate di prelievo antecedenti la terza domenica di settembre a tre giornate nei giorni 3-9 e 10 e per la tortora nei soli giorni del 3 e 10 e di disporre, per esse, la ulteriore limitazione di orario al prelievo, consentendolo fino alle ore 12;
- f. nel merito dell'assunzione delle **date di chiusura del prelievo venatorio** esse sono determinate stante l'applicazione del comma 1 bis dell'articolo 18 della L. n. 157/92 che dispone: "L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli", dal verificarsi della migrazione prenuziale per ciascuna specie cacciabile;
- g. per le date di chiusura dell'attività di prelievo, per talune specie, ISPRA stessa assume per la determinazione dei periodi di migrazione "nel caso di movimenti migratori più anticipati di talune popolazioni o in determinate aree del paese, la data di inizio migrazione va fissata in accordo con tali movimenti, anche se in altri contesti la partenza dalle aree di svernamento risulta posticipata. L'esistenza di discrepanze tra paesi ad analoghe latitudini è insita nel metodo adottato dalla Commissione che ha mantenuto un approccio a scala nazionale anziché cogliere l'opportunità di seguire un approccio di rotte di migrazione (fly way), per descrivere un processo biologico che per definizione è transfrontaliero";
- h. la stessa ISPRA dice che "Le date di migrazione possono variare tra i Paesi Europei, ndt alla stessa latitudine, poiché la Commissione ha assunto, in maniera politica e non tecnica, che i Paesi UE, possano avere date diverse di migrazione, senza invece attuare i principi strettamente scientifici che sono quelli delle rotte di migrazione (fly way);
- i. la metodologia italiana, adottata da ISPRA, per la determinazione della migrazione, non è quella su base statistica, cioè, considerare "in migrazione" una specie quando la maggior parte, o la media della popolazione, si "mette in migrazione" (ndt sistema francese), ma quella su base "cautelativa-precauzionale" che considera la specie in migrazione quando per questa si individuano "i movimenti più precoci sul territorio", e, pertanto, stante tali cautelative determinazioni dell'Istituto, è ragionevole adottare per la determinazione delle date di chiusura del prelievo venatorio del Calendario venatorio Campano, per ciascun taxon, il cui stato di conservazione e il rischio di vulnerabilità, non siano significativamente diversi da quello generale nel comprensorio regionale, la facoltà della Regione dell'utilizzo della decade di sovrapposizione.
- j. In ultimo, poiché molte volte le singole date di chiusura per i diversi taxon, possono essere oggetto di farraginose proposizioni, nell'interpretazione del documento inviato da ISPRA, viene assunto, come riferimento generale, quanto indicato pedissequamente, dalla stessa ISPRA, in premessa del documento trasmessoci "Si precisa che le valutazioni tecniche inerenti alle date di chiusura della caccia agli uccelli migratori indicate nei paragrafi successivi non considerano l'applicazione della decade di sovrapposizione.";
- k. in merito alla proroga della chiusura della caccia alla specie **beccaccia** (*Scolopax rusticola*) al 20 gennaio, anziché al 31 dicembre:
 - i. la legge n. 157 del 1992, all'articolo 18, dispone per tali specie la possibilità di chiudere la caccia al 31 gennaio, purché le attività venatorie non interessino i periodi di ritorno al luogo di nidificazione, né la fase della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli. La medesima norma subordina l'autorizzazione regionale alla preventiva predisposizione di piani faunistico-venatori, condizione che per la Regione Campania risulta soddisfatta avendo approvato il Piano faunistico venatorio regionale, valido per il periodo 2013-2023, con deliberazione di Giunta regionale n. 787 del 21 dicembre 2012, e dal Consiglio regionale nella seduta del 20 giugno 2013,

- pubblicato sul BURC n. 42 del 1° agosto 2013, dopo essere stato sottoposto alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza di cui al decreto dirigenziale n. 565 del 4 dicembre 2012 del Settore Tutela dell'Ambiente;
- ii. la suddetta possibilità è confermata dall'ISPRA nella nota n. 29844T-A del 13 settembre 2010, recante "Interpretazione del documento Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" in cui, tra l'altro, è ribadito che "rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key concepts", considerato anche che questa possibilità è prevista dalla "Guida alla disciplina della caccia";
 - iii. il documento ISPRA "Guida per la stesura dei calendari venatori" si esprime sulla possibilità di chiudere l'attività venatoria su tale specie, tra le altre, prima della fine del mese di gennaio (cfr. pagina 3);
 - iv. come suggerito dall'ISPRA nel medesimo documento, è stato previsto nel calendario venatorio un efficiente e rapido sistema di sospensione del prelievo in presenza di eventi climatici sfavorevoli alla specie (nevicata in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti);
 - v. la tendenza della popolazione europea della specie in questione è valutata stabile, sulla base di pubblicazioni scientifiche (Wetlands International, 2006 e Waterbird Population Estimates- Fourth Edition; Delany et al., 2009);
 - vi. in Campania la specie non è iscritta nella Lista Rossa regionale "*Lista Rossa dei Vertebrati Terrestri e Dulciacquicoli della Campania*" (2013), e pertanto essa sarebbe da annoverare tra le "specie non minacciate" (LC – Least Concern), prevista dall'IUCN;
 - vii. in Italia la "*Lista Rossa 2011 degli Uccelli nidificanti in Italia*" (2012) ritiene i dati insufficienti per una classificazione dello status della specie, indicando che, tuttavia, a livello globale, la specie rientra nella classe LC - "a minor rischio", sverna regolarmente e il numero di individui svernanti è considerato piuttosto elevato, anche se è sottoposto a pressione venatoria (Bricchetti e Fracasso 2004); il documento, infine, si esprime in termini di "possibilità" dell'influenza della caccia, sullo status della popolazione nidificante non migratrice;
 - viii. la "Guida alla disciplina della caccia" ammette che alcuni studi specifici e dati più recenti hanno messo in discussione l'inclusione della beccaccia tra le specie con uno stato di conservazione insoddisfacente nell'Unione europea, secondo il progetto di piano di gestione comunitario (Y. Ferrand, e F. Gossmann, Elements for a Woodcock Management Plan, in Game and Wildlife Science, vol. 18(1), marzo 2001, pagg. 115-139), e il numero di beccacce nidificanti in Europa è considerato stabile o in aumento in tutti gli Stati membri;
 - ix. ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera b), della legge regionale e ss.mm.ii., gli uffici competenti indicano "il numero di capi di fauna stanziale distinto per specie prelevabile durante la stagione venatoria" e possono pertanto modificare i limiti di carniere per tale tipo di fauna con proprio motivato provvedimento, da sottoporre ai pareri ed alle valutazioni previste dalla legge e da pubblicare e divulgare come il presente calendario venatorio;
 - x. la disciplina contenuta nella legge regionale n. 26 del 2012 e ss.mm.ii. (articolo 24, comma 3) prevede la limitazione dell'orario di caccia per la specie beccaccia (*Scolopax rusticola*), dalle 7,30 alle 16,00;
 - xi. la chiusura della stagione venatoria alla beccaccia al 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.9 e 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità;
 - xii. il nuovo documento KC 2021 prevede testualmente che la migrazione della specie cominci in febbraio nei paesi del Mediterraneo;
 - xiii. lo stesso ISPRA fa presente, nel proprio parere, che la specie *beccaccia* è giudicata "Least concern" sia in Europa, sia a livello globale, e il nuovo Rapporto Articolo 12 sulla Direttiva, documento ufficiale della Commissione costituito dai rapporti nazionali ufficiali degli Stati membri, stabilisce che la popolazione della specie in Unione europea è "Sicura";
 - xiv. il nuovo documento KC 2021 riporta testualmente che: "...la migrazione nei paesi mediterranei comincia in febbraio..." contraddicendo quindi il dato KC nazionale;
 - xv. i risultati dello studio dell'Università di Milano, in atto dal 2019 e tutt'ora in corso, hanno dimostrato che ben 31 partenze per la migrazione pre-nuziale di beccacce, marcate in dicembre in varie zone d'Italia con trasmettitore satellitare o GPS-GSM, sono avvenute a partire dall'inizio di marzo, confermando così i dati presenti nella pubblicazione di Current Zoology e il fatto che nel mese di gennaio non avvenga l'inizio della migrazione (Università di Milano Relazione attività 2019-20, 2020-21,

- 2021-22); il tutto, tenendo presente che la telemetria satellitare e GPS-GSM è in grado di distinguere i movimenti erratici invernali dalla migrazione vera e propria, poiché fornisce con cadenza giornaliera o ogni due-tre giorni la posizione dell'animale marcato;
- xvi. numerose pubblicazioni scientifiche confermano che la migrazione prenuziale avvenga in febbraio-inizio marzo, tra le quali:
- Tedeschi A., Sorrenti M., Bottazzo M., Spagnesi M., Telletxea I., Ibàñez R., Tormen N., De Pascalis F., Guidolin L., Rubolini D. (2019) "Inter-individual variation and consistency of migratory behaviour in the Eurasian woodcock. *Current Zoology* 1-9
 - Tedeschi A., Sorrenti M., Bottazzo M., Spagnesi M., Telletxea I., Ibàñez R., Tormen N., & Guidolin L. (2017) "Migration and movements of Eurasian Woodcock wintering in Italy: results of a five-year project based on satellite tracking ". *8th Congress of Woodcock & Snipe Working Group. Pico Island Azores. May 2017.*
https://www.wetlands.org/wpcontent/uploads/2015/11/Program_and_Abstract_book_final.pdf.
 - Sorrenti M, Tormen N, Tedeschi A, Spagnesi M, Bottazzo M, Guidolin L (2013) Satellite radio tracking of Eurasian woodcock *Scolopax rusticola* wintering in Italy: first data. *Proceeding of "XXXIth IUGB Congress of the International Union of Game Biologists", Brussels, 27-29 August 2013:135.*
 - J.A. Wadsack., 1992. *Some notes on woodcock season 1990/91 in Morocco. Woodcock and Snipe Study Group Newsletter N.17. International Waterfowl Research Bureau.*
 - J.A. Wadsack., 1981. *The woodcock situation in Tunisia. Woodcock and Snipe Study Group Newsletter*
N.7. International Waterfowl Research Bureau.
 - J.A. Wadsack., 1981. *Some notes on woodcock in Morocco. Woodcock and Snipe Study Group Newsletter N.7. International Waterfowl Research Bureau.;*
- xvii. in ogni caso, nel mese di gennaio il calendario prevede che il prelievo sia subordinato al monitoraggio delle specie, in linea con le indicazioni di ISPRA, anche con l'ausilio del sistema telematico regionale www.campaniacaccia.it che costituisce lo sportello unico delle attività venatorie (SUAV) in Campania;
- xviii. nel parere emesso ISPRA, in merito alla Beccaccia testualmente riporta: "L'inizio della migrazione prenuziale della Beccaccia *Scolopax rusticola*, indicata nel documento "Key Concepts" corrisponde alla II decade di gennaio."
- xix. In verità l'Istituto propone, a latere di detto enunciato, valutazioni sempre nell'ottica cautelativa, sia sulle condizioni del Taxon che sulla pressione venatoria, una riduzione del periodo di prelievo, arrivando comunque a sostenere che "si ritiene quindi che sia ammissibile un'estensione del prelievo fino al 10 gennaio.";
- xx. in Regione Campania, in funzione ampiamente cautelativa per detto taxon, vengono già attuate tutte le formule precauzionali del prelievo, quali la limitazione del carniere e la completa attuazione compiuta, ormai da anni, del protocollo ISPRA "per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi".
- xxi. pertanto, in piena e concreta attuazione del comma 1 bis dell'articolo 18 della L. n. 157/92, non avvalendosi, nel caso di detto taxon, la Regione neanche della decade di sovrapposizione, si dispone la chiusura per detta specie al 20 gennaio 2024;
- I. in merito alla chiusura della caccia alle specie **tordo bottaccio**, (*Turdus philomelos*), **cesena** (*Turdus pilaris*) e **tordo sassello** (*Turdus iliacus*) il 20 gennaio, anziché il 10 gennaio:
- i. la legge n. 157 del 1992, all'articolo 18, dispone per tali specie la possibilità di chiudere la caccia al 31 gennaio, purché le attività venatorie non interessino i periodi di ritorno al luogo di nidificazione, né la fase della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli. La medesima norma subordina l'autorizzazione regionale alla preventiva predisposizione di piani faunistico-venatori, condizione che per la Regione Campania risulta soddisfatta avendo approvato il Piano faunistico venatorio regionale, valido per il periodo 2013-2023, con deliberazione di Giunta regionale n. 787 del 21 dicembre 2012, e dal Consiglio regionale nella seduta del 20 giugno 2013, pubblicato sul BURC n. 42 del 1° agosto 2013, dopo essere stato sottoposto alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza di cui al decreto dirigenziale n. 565 del 4 dicembre 2012 del Settore Tutela dell'Ambiente;
 - ii. come specificato dal documento "Guida alla disciplina della caccia", al paragrafo 2.7.2, i dati sono presentati per decade, e il grado di precisione è pertanto di 10 giorni, per cui la sovrapposizione di una decade fra fine della stagione di caccia e inizio del periodo di migrazione pre-nuziale è considerato potenziale o "teorico", e che pertanto è possibile non tener conto delle sovrapposizioni relative ad un periodo di dieci giorni che è considerata solo teorica;
 - iii. tale possibilità è confermata dall'Ispra nella nota ISPRA n. 29844T-A del 13 settembre 2010 recante "Interpretazione del documento Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge

n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" in cui, tra l'altro, è ribadito che "rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key concepts", considerato anche che questa possibilità è prevista dalla "Guida alla disciplina della caccia";

- iv. le specie tordo bottaccio e cesena, a livello globale, sono classificate "Least concern" dall'IUCN ovvero la categoria di specie ornitiche a più basso rischio, a cui appartengono le specie più diffuse, mentre il tordo sassello, a livello europeo è attualmente considerato specie in buono stato di conservazione "Least concern";
- v. come già evidenziato, la data di chiusura al 20 gennaio, per *cesena* e *tordo sassello* risulta compatibile con il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" secondo il quale è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia, rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts". Peraltro, la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo, quindi, un margine di flessibilità, secondo quanto riportato al paragrafo 2.7.2/2.7.9 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici". Si fa presente che lo stesso parere ISPRA prevede l'utilizzo della decade di sovrapposizione per le specie *tordo bottaccio* e *alzavola*;
- vi. del resto, la data di chiusura per la specie *tordo bottaccio* potrebbe essere il 31 gennaio, sulla base di dati scientifici che dimostrano tempi di migrazione diversi rispetto al dato KC nazionale. Per tale specie si dispone, in particolare, di studi scientifici sulla migrazione proprio nel territorio regionale (studio eseguito sul *tordo bottaccio*, geograficamente localizzato in Campania, la pubblicazione "*Timing of Song Thrush Turdus philomelos on pre-nuptial migration in southern Italy*", degli Autori Scebba & Oliveri del Castillo, 2017, che ha stabilito come la migrazione prenuziale della specie abbia inizio in Campania nel mese di febbraio) e di altri 3 riguardanti le regioni confinanti (Puglia, Lazio e Calabria);
- vii. ancora il recente studio con telemetria satellitare svolto dall'Università di Milano e dalla Regione Puglia ha dimostrato che le partenze per la migrazione prenuziale sono avvenute nel mese di marzo (Università di Milano, Rapporto tordo bottaccio 2021-22, Data on file Regione Puglia). Il portale web Ornitho.it, che riporta le osservazioni degli uccelli in tutta Italia, dimostra anch'esso che un aumento visibile delle osservazioni della specie ha inizio nel mese di febbraio;
- viii. questi dati consentono di utilizzare i paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE e discostarsi quindi dal dato KC nazionale, potendo estendersi la caccia fino al 19 gennaio;

m. circa la chiusura della caccia alle specie **beccaccino** (*Gallinago gallinago*) e **frullino** (*Lymnocyptes minimus*) al 31 gennaio, anziché al 20 gennaio:

- i. il documento ISPRA "Guida per la stesura dei calendari venatori" evidenzia che l'attività venatoria su tali specie compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio risulta compatibile;
- ii. sebbene il citato documento ISPRA evidenzi un possibile rischio di disturbo nei confronti delle specie acquatiche non cacciabili, ovvero nei casi in cui questa avviene occasionalmente, nel paragrafo 2.6.24 della "Guida alla disciplina della caccia", è evidenziato che questa azione di disturbo è mitigata se esiste la disponibilità e la vicinanza di aree umide sufficientemente tranquille che offrano adeguate opportunità di alimentazione e siti di riposo; la pubblicazione "*gli Anatidi selvatici della Campania*" (Maurizio Fraissinet e Vincenzo Cavaliere - ASOIM Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale, anno 2009), riporta che le 13 zone umide in cui la sosta degli acquatici è regolare sono tutte protette, e che delle 31 zone in cui la sosta è occasionale, 18 di esse sono precluse alla caccia;
- iii. il Piano faunistico venatorio regionale 2013-2022 evidenzia in figura 12 la distribuzione delle più importanti zone di sosta per gli uccelli migratori acquatici;
- iv. per entrambe le specie la migrazione prenuziale, secondo il nuovo documento "Key concepts" comincia in febbraio, quindi la caccia fino al 30 gennaio rispetta la direttiva Uccelli e la legge n. 157 del 1992; la caccia in gennaio, in forma vagante è consentita limitatamente a corsi d'acqua, canali, fossi, aree umide entro 50 metri di distanza da questi. Inoltre, in Campania, così come in gran parte dell'Italia, la quasi totalità delle zone umide regionali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie di avifauna acquatica, sia cacciabili che protette, insiste all'interno di aree interdette all'attività venatoria. Questa circostanza rende fortemente ridotto il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie tipiche di detti "ambienti";
- v. come specificato dal documento "Guida alla disciplina della caccia", al paragrafo 2.7.2, i dati sono presentati per decade, e il grado di precisione è pertanto di 10 giorni, per cui la sovrapposizione di

- una decade fra fine della stagione di caccia e inizio del periodo di migrazione prenuziale è considerato potenziale o “teorico”, e che pertanto è possibile non tener conto delle sovrapposizioni relative ad un periodo di dieci giorni che è considerata solo teorica;
- vi. tale possibilità è confermata dall'Ispra nella nota ISPRA n. 29844T-A del 13 settembre 2010 recante “Interpretazione del documento Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” in cui, tra l'altro è ribadito che “rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento “Key concepts”, considerato anche che questa possibilità è prevista dalla “Guida alla disciplina della caccia”;
 - vii. nel parere emesso ISPRA, in merito al Beccaccino e al Frullino testualmente riporta: “...il Beccaccino e il Frullino per i quali invece la chiusura della caccia viene indicata da codesta Amministrazione al 31 gennaio.”, senza commentare la proposizione in senso negativo, poiché, in effetti entrambe le specie hanno una migrazione prenuziale, secondo il nuovo documento Key concepts, che comincia in febbraio; quindi, la caccia fino al 30 gennaio rispetta ampiamente il comma 1 bis dell'articolo 18 della L. n. 157/92, il quale vieta l'esercizio venatorio, per ogni singola specie, solo durante il periodo di ritorno al luogo di nidificazione, nella fase della nidificazione e nelle fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli. La medesima norma subordina l'autorizzazione regionale alla preventiva predisposizione di piani faunistico-venatori, condizione che per la Regione Campania risulta soddisfatta avendo approvato il Piano faunistico venatorio regionale, valido per il periodo 2013-2023, con deliberazione di Giunta regionale n. 787 del 21 dicembre 2012, e dal Consiglio regionale nella seduta del 20 giugno 2013, pubblicato sul BURC n. 42 del 1° agosto 2013, dopo essere stato sottoposto alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza di cui al decreto dirigenziale n. 565 del 4 dicembre 2012 del Settore Tutela dell'Ambiente;
 - viii. ISPRA per queste specie semplicemente “raccomanda”, accomunandole per habitat a quelle acquatiche, di non proporre una chiusura differenziata poiché questa comporterebbe effetti negativi;
 - ix. si fa presente che in gennaio il prelievo venatorio, in forma vagante, si consenta, limitatamente a corsi d'acqua, canali, fossi, aree umide entro 50 metri di distanza da questi; in particolare, in Regione Campania, così come in gran parte dell'Italia, la quasi totalità delle zone umide regionali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie di avifauna acquatica, sia cacciabili che protette, insiste all'interno di aree interdette all'attività venatoria;
 - x. la raccomandazione proposta, dall'Istituto, appare, essendo fortemente ridotto il “disturbo” arrecato dalla attività venatoria alle specie tipiche di detti “ambienti acquatici”, stante le assunte disposizioni dei vigenti vincoli di tutela ambientali, già ampiamente attuata. Pertanto, si dispone, confermando, la chiusura per dette specie al 31 gennaio 2024;
- n. in merito all'**attività di addestramento** cani per ISPRA “risulta condivisibile la scelta di far coincidere l'inizio dell'attività di addestramento cani con il periodo di apertura dell'attività venatoria. Tuttavia, la facoltà da parte degli Uffici competenti di anticipare tale attività può essere anticipata a data non antecedente i primi giorni di settembre, in virtù della oggettiva difficoltà ad accertare l'assenza di fauna selvatica ancora in fase di nidificazione o di dipendenza della prole su tutto il territorio di competenza.”
- i. al fine del superamento della pretesa difficoltà manifestata dall'Istituto, peraltro, non si capisce perché questa non sussista nei primi giorni di settembre ed invece si manifesti per le ultime due decadi di agosto, dell'individuazione di “assenza di fauna ancora in fase di dipendenza” sarà attuato dalla Regione uno specifico protocollo;
 - ii. si procederà con l'attribuzione, al preposto ufficio centrale regionale, della funzione di responsabile unico del procedimento al “monitoraggio e l'individuazione di aree non soggette a presenza di selvaggina dipendente”. Detto monitoraggio sarà condotto da cacciatori qualificati, già appositamente formati, individuati in sinergia con gli ATC ed eventualmente anche con l'ausilio di unità cinofile, individuate in sinergia con i gruppi cinofili provinciali (ENCI), secondo quanto disposto dalla stessa ISPRA;
 - iii. l'Osservatorio Faunistico Venatorio Regionale OFVR, acquisiti gli esiti di tale programmato monitoraggio, definirà, in concertazione con ogni singolo ATC campano, le aree e le formule dell'addestramento e allenamento dei cani, nel periodo antecedente al 1° settembre e fino a 45 giorni prima;

PRESO ATTO, altresì, sulla base dell'istruttoria dei competenti uffici regionali, che, in virtù delle competenze attribuite alla Giunta regionale dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 26 del 2012 e ss.mm.ii., il calendario:

- a. vieta, per l'intera annata venatoria l'attività di caccia sulle seguenti specie a causa della diminuita consistenza faunistica delle rispettive popolazioni o di specie simili e confondibili, nonché sulla base

delle scelte di politica venatoria e tutela ambientale, consolidate nella Regione: coturnice (*Alectoris graeca*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*), capriolo (*Capreolus capreolus*), muflone (*Ovis musimon*), moretta (*Aythya fuligula*), combattente (*Philomachus pugnax*);

- b. vieta, per l'intera annata venatoria, l'attività di caccia sulle specie moriglione (*Aythya ferina*), di cui al più volte richiamato parere dell'ISPRA che rinvia alla nota del Ministero ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 maggio 2020, prot. 39696, e pavoncella (*Vanellus vanellus*), tenuto conto che, tanto più in assenza di uno specifico piano di gestione vigente per il prelievo di tale specie, la stessa risulta particolarmente minacciata dal fenomeno in atto del "climate change" e delle prolungate siccità dei periodi estivi ricorrenti nelle regioni del bacino mediterraneo, con la conseguente opportunità, come comunitariamente sancito in materia ambientale e venatoria (principio della "caccia sostenibile" riportato dalla "Direttiva Uccelli" - direttiva n. 79/409/CEE), di far prevalere l'interesse pubblico generale alla conservazione delle specie animali selvatiche su quello individuale o associativo ad esercitare la caccia;
- c. vieta, infine, l'attività venatoria su altre specie non elencate nel calendario al paragrafo APERTURA;

PRESO ATTO, infine, sulla base dell'istruttoria dei competenti uffici regionali, che:

- a. il calendario venatorio 2023-2024, completo di tavole grafiche per aree percorse dal fuoco, valichi montani, corridoi ed aree rilevanti per la migrazione, zone umide della regione, aree naturali protette, zone SIC e ZPS, predisposto dalla competente Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali, prevede, tra l'altro:
 - i. il periodo di apertura dalla terza domenica di settembre 2023 al 10 febbraio 2024 articolando i periodi di prelievo per ciascuna delle specie cacciabili;
 - ii. il carniere giornaliero e stagionale ammissibile per specie o gruppi di specie;
 - iii. le specie cacciabili, i periodi di caccia e carnieri per le aree Natura 2000;
 - iv. le specie protette temporaneamente;
 - v. il divieto di caccia per le specie non riportate nel paragrafo APERTURA dell'allegata proposta di calendario, anche se inserite tra quelle cacciabili di cui articolo 18 della legge n. 157 del 1992;
 - vi. le giornate di caccia consentite (massimo tre settimanali, con esclusione del martedì e venerdì);
 - vii. l'orario di caccia;
 - viii. le regole per l'utilizzazione e l'addestramento dei cani;
 - ix. le regole per la programmazione delle battute di caccia;
 - x. le disposizioni per le aree cosiddette NATURA 2000;
 - xi. la regolamentazione relativa a:
 - 1. i divieti e prescrizioni;
 - 2. la selvaggina commercializzata per consumo umano, e rispetto delle norme contenute nel regolamento (CE) n. 853/2004;
 - 3. l'uso del tesserino venatorio, contenente, dall'annata venatoria 2023/2024 il codice QR (Quick Response Code - codice a risposta rapida - codice a barre bidimensionale o codice 2D), formato da una matrice quadrata al cui interno sono presenti moduli neri di diversa dimensione, e impiegato per memorizzare informazioni destinate a essere lette tramite uno smartphone o altri tipi di scanner, oltre al rimborso della tassa di concessione regionale al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia;
 - 4. il controllo delle popolazioni di cinghiali;
 - 5. il controllo del bracconaggio;
 - 6. l'accesso dei cacciatori alle aree contigue dei Parchi nazionali;
- b. il calendario venatorio include altresì:
 - le prescrizioni riportate nel decreto dirigenziale n. 963 del 9 settembre 2010, dell'ex Settore Tutela dell'Ambiente e Disinquinamento, con cui è stato espresso parere favorevole per la Valutazione di Incidenza al calendario venatorio per l'annata 2010-2011;
 - le prescrizioni riportate nel decreto dirigenziale n. 565 del 4 dicembre 2012 dell'ex Settore Tutela dell'Ambiente e Disinquinamento, con cui è stato espresso parere favorevole per la Valutazione di Incidenza del calendario venatorio 2012-2013, a seguito delle Valutazioni Ambientali Strategiche e Valutazione di Incidenza espresse per il vigente Piano Faunistico Venatorio regionale - periodo 2013-2023, e nel quale è specificato che a partire dalla stagione venatoria 2013-2014 il calendario venatorio regionale annuale debba attenersi alle prescrizioni riportate nel parere espresso dalla Commissione VIA VAS VI al richiamato Piano Faunistico Venatorio, nella seduta del 26 luglio 2012;
 - pertanto, sono incluse le prescrizioni riportate per la formulazione dei calendari venatori regionali redatti

in vigore del Piano Faunistico regionale 2013-2023, giusto Decreto Dirigenziale dell'ex Settore Tutela dell'Ambiente e Disinquinamento n. 51 del 14 febbraio 2013, con cui è stato espresso parere favorevole alla Valutazione Ambientale Strategica- Valutazione di Incidenza relative al Piano faunistico venatorio della Campania periodo 2013-2023;

RITENUTO, pertanto:

- a. di dover approvare il calendario venatorio per 2023-2024, predisposto dai competenti uffici regionali, di cui all'allegato 1 e le relative tavole grafiche ed allegati, come di seguito indicati, a costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: allegato 2 - aree percorse dal fuoco, allegato 4 - corridoi rilevanti per la migrazione, allegato 5 - zone umide della regione, allegato 6 - aree protette, allegato 7 - S.I.C. e Z.P.S, allegato 8 - modello di tesserino per l'esercizio venatorio in Campania;
- b. di dover demandare alla Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali gli adempimenti conseguenti, anche di divulgazione, alla presente deliberazione;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di approvare il calendario venatorio per 2023-2024, predisposto dai competenti uffici regionali, di cui all'allegato 1 e le relative tavole grafiche ed allegati, come di seguito indicati, a costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: allegato 2 - aree percorse dal fuoco, allegato 3 - valichi montani, allegato 4 - corridoi rilevanti per la migrazione, allegato 5 - zone umide della regione, allegato 6 - aree protette, allegato 7 - S.I.C. e Z.P.S, allegato 8 - modello di tesserino per l'esercizio venatorio in Campania;
2. di demandare alla Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali gli adempimenti conseguenti, anche di divulgazione, alla presente deliberazione;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali ed agli uffici competenti per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Campania e sul BURC.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	434	del	19/07/2023	DIR.GEN./DIR. STAFF (*)	UOD/STAFF DIR.GEN.
				DG 07	00

OGGETTO :

Art. 24, comma 1 L.R. 26 e ss. mm. ii.. Approvazione Calendario Venatorio regionale per l'annata venatoria 2023/2024.

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE <input type="checkbox"/> ASSESSORE <input type="checkbox"/>		<i>Assessore Caputo Nicola</i>	1400	28/07/2023
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		<i>Dott.ssa Passari Maria</i>	16347	28/07/2023

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	19/07/2023	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	28/07/2023

AI SEGUENTI UFFICI:

- 40 . 1 : Gabinetto del Presidente**
- 50 . 7 : DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI**

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

(*)

DG= Direzione Generale

US= Ufficio Speciale

SM= Struttura di Missione

UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente